



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 319

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 2 luglio 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
-------------------------------------	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 2 luglio 2010

365^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che il Governo ha trasmesso la nota, richiesta dal senatore Baldassarri, circa gli acquisti di beni e servizi sul conto delle pubbliche amministrazioni.

In riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene possibili due soluzioni alternative. La prima consiste nel proseguire l'esame del decreto per tutta la giornata di oggi e concludere, con ogni probabilità, domani. La seconda consiste invece nel terminare oggi l'esame di tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli accantonati e dei nuovi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, fissando un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti, per aggiornare i lavori della Commissione a lunedì prossimo e concludere nella seduta notturna di lunedì o nella seduta antimeridiana di martedì.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), intervenendo a nome del suo Gruppo, si dichiara favorevole alla seconda soluzione, soprattutto tenendo conto dell'esigenza dei senatori della Commissione di acquisire una cognizione puntuale e approfondita dei nuovi emendamenti presentati dal rela-

tore e dal Governo, potendo disporre, conseguentemente, di un congruo termine per predisporre i relativi subemendamenti.

Rileva, inoltre, che un eccessivo carico di attività non consente un adeguato esame delle questioni più rilevanti in materie particolarmente sensibili. Ritiene, pertanto, auspicabile una pausa di approfondimento.

Il senatore MERCATALI (*PD*), a nome del suo Gruppo, nel condividere le osservazioni del senatore Mascitelli, ritiene più praticabile la seconda delle soluzioni prospettate dal Presidente. Il rinvio dell'esame a lunedì, infatti, assicura un esame approfondito, soprattutto in riferimento ai nuovi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, rispettando comunque il calendario dell'Assemblea.

Il senatore SAIA (*PdL*), intervenendo a nome del suo Gruppo, condivide la scelta di rinviare a lunedì l'esame degli emendamenti accantonati e dei nuovi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

Il senatore GIARETTA (*PD*), pur prendendo atto dell'esigenza di un approfondimento delle questioni più rilevanti, reputa in ogni caso che la soluzione di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame in sede referente si è resa necessaria soprattutto a seguito delle difficoltà, registrate in seno alla maggioranza, circa i più rilevanti problemi relativi alla manovra economica.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), pur manifestando la sua preferenza per una rapida conclusione dell'esame, eventualmente nella giornata di domani, concorda sulla necessità di consentire un approfondimento, soprattutto in riferimento alle misure contenute nei nuovi emendamenti presentati. Aderisce, quindi, alla proposta di rinvio, purché l'esame in sede referente si concluda, al più tardi, nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Il presidente AZZOLLINI prende atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione e, quindi, propone di concludere, nella giornata odierna, l'esame dei restanti emendamenti, ad eccezione di quelli accantonati e dei nuovi emendamenti presentati, riservandosi di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti. Propone, infine, di convocare una seduta della Commissione per le ore 15 di lunedì prossimo, con l'intesa di concludere l'esame, al più tardi, nella seduta antimeridiana di martedì.

La Commissione prende atto.

Interviene il senatore MASCITELLI (*IdV*), per chiedere al relatore se intenda presentare emendamenti, riferiti all'articolo 5, volti a rendere più cogente la previsione relativa alla riduzione di spesa del 10 per cento per gli organi costituzionali. Sarebbe, a suo avviso, significativa una piena as-

sunzione di responsabilità da parte del Parlamento, considerando quanto sia sensibile, presso l'opinione pubblica il tema relativo ai cosiddetti «costi della politica».

Il presidente AZZOLLINI, nel confermare che il Governo non intende riconsiderare l'invito rivolto agli organi costituzionali, affinché procedano autonomamente alle riduzioni di spesa, rileva che il legislatore non è competente ad intervenire su una materia che è riservata alle autonome e sovrane deliberazioni degli organi costituzionali. Richiama, in ogni caso, l'impegno espressamente assunto dai Presidenti di Senato e Camera, affinché si decida, in tempi congrui, sulle relative economie di spesa.

Interviene il senatore BALDASSARRI (*PdL*) che, nel ringraziare il Governo per aver trasmesso in tempi rapidi il documento da lui richiesto circa gli acquisti di beni e servizi nel conto delle pubbliche amministrazioni, rileva che la nota non appare completa, soprattutto per quanto attiene alle tre voci, relative rispettivamente ai contributi alla produzione, ai contributi in conto capitale e agli altri contributi in conto capitale. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una documentazione integrativa in materia.

Il presidente AZZOLLINI assicura che solleciterà il Governo affinché trasmetta, quanto prima, la nota relativa agli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Baldassarri.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) presenta l'emendamento 45.1000, in materia di certificati verdi.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra l'emendamento 45.1, volto a sopprimere l'articolo 45. Richiamando quanto già affermato in discussione generale, esprime le sue critiche in riferimento alla misura contenuta nell'articolo in questione, la quale dispone la soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge finanziaria per il 2008, nonché dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008. Ai sensi di quella normativa, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il Gestore dei servizi elettrici, su richiesta del produttore, avrebbe ritirato i certificati verdi in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto. Quel sistema, concepito anche per adeguarsi alla normativa comunitaria, aveva lo scopo di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, proprio sostenendo il mercato dei certificati verdi. La soppressione delle norme che prevedono l'obbligo

dell'acquisto dei certificati verdi ulteriori, disposta dal decreto-legge all'esame, è suscettibile di ledere le legittime aspettative degli operatori economici che avevano riposto affidamento su questo meccanismo incentivante.

A tal fine, l'emendamento proposto mira alla soppressione dell'articolo, ripristinando così l'obbligo, in capo al Gestore dei servizi elettrici, di ritirare l'eccesso di offerta dei suddetti certificati.

In riferimento all'emendamento 45.1000, presentato dal relatore Azzollini, osserva che tale misura presenta ulteriori profili di criticità. Essa prevede, infatti, che le economie derivanti dalla soppressione dell'obbligo di ritiro dell'eccesso di certificati verdi siano finalizzate, per un terzo, alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali e, per i restanti due terzi, alla costituzione di un fondo pubblico destinato a incentivare la ricerca. A suo avviso, una disposizione di tale tenore, che peraltro rinvia a regolamenti successivi la definizione dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei risparmi, appare dettata da una cultura marcatamente centralistica, in contraddizione con la volontà, manifestata dal Governo, di procedere alla liberalizzazione di ampi settori dell'economia. Inoltre, ritiene che tali misure produrranno un notevole contenzioso dal momento che le disposizioni relative saranno certamente impugnate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore MORANDO (*PD*), nell'esprimere le sue riserve sulla formulazione dell'emendamento 45.1000, osserva che la proposta in questione appare a suo avviso inammissibile, in quanto dispone spese in relazione a gettiti che ancora non sono previsti nel bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che la norma prevedendo finalità di destinazione di risparmi peraltro non previsti, oltre a risultare non corretta sul piano contabile, introduca in realtà surrettiziamente una nuova tassa sull'energia elettrica di valore corrispondente alle annunciate riduzioni di spesa, che deriverebbero dall'abolizione dell'obbligo del ritiro dell'eccesso di offerta dei certificati verdi.

Nel ribadire le sue profonde riserve sulla soluzione adottata dal Governo in materia, critica il comportamento incoerente dell'Esecutivo che, al di là degli annunci mediatici, ha introdotto nella manovra economica misure negative rispetto alle quali la proposta emendativa delinea in realtà nuove misure di imposizione fiscale.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*), alla luce degli interventi svolti, ritiene opportuno approfondire la questione. Propone, pertanto, di accantonare l'emendamento 45.1000.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 45.43, che, ai fini della tutela delle aree montane, assegna quote incentivanti di CO₂ a titolo gratuito, agli impianti che operano in settori ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tali misure,

relative allo stoccaggio dell'anidride carbonica, hanno, a suo avviso, lo scopo di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, determinando anche, nello stesso tempo, considerevoli risparmi di spesa.

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene brevemente sugli emendamenti 45.0.7 e 45.0.10. Quanto a quest'ultimo, pur riconoscendo l'inopportunità di introdurre, attraverso un emendamento, una disciplina organica di settore, ritiene di particolare rilievo le disposizioni ivi previste, relative alla istituzione dell'Autorità dell'acqua, soprattutto in considerazione dell'esigenza di regolare un settore che riguarda la gestione di un bene così importante e prezioso.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) illustra l'emendamento 46.0.2, finalizzato a favorire il passaggio all'edilizia residenziale sovvenzionata per i dipendenti pubblici; in considerazione della rilevanza del tema affrontato, chiede alla Presidenza l'accantonamento di tale proposta.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) accoglie la richiesta di accantonare l'emendamento 46.0.2.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 46.0.9, volto a sopprimere i finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In primo luogo, la proposta mira a sopprimere il comma 4-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2009, che prevedeva uno stanziamento di un miliardo di euro per la costruzione del ponte. Nello stesso tempo, essa è volta a sopprimere i commi 203, 204 e 205 della legge n. 191 del 2009, che autorizzano contributi all'ANAS, a fondo perduto, per la ricapitalizzazione della Società stretto di Messina S.p.A. In proposito, osserva che la introduzione, prevista nella manovra, del pagamento dei pedaggi sui raccordi autostradali, misura non poco gravosa per molte categorie di lavoratori, produce un gettito, a favore dell'ANAS, notevolmente inferiore a quello che si realizzerebbe con la misura proposta con l'emendamento.

Osserva, inoltre, che i conseguenti risparmi sono finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico.

Ribadisce, in conclusione, che, in considerazione della drammatica congiuntura economica, appare irrazionale sostenere una spesa di tali proporzioni per realizzare un'opera pubblica di quella natura.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra l'emendamento 46.0.17, volto a prevedere dei finanziamenti per il fondo investimenti in agricoltura, in proposito segnalando la crisi in cui ormai da alcuni anni versa il settore agricolo in Italia.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 46.0.24 (testo 3), in materia di sostegno al settore aeroportuale. Tale emendamento interviene esclusivamente sui procedimenti, senza gravare sul bilancio dello Stato, permettendo ai sistemi aeroportuali di intraprendere investimenti, soprattutto al fine di adeguare gli aeroporti agli *standard* europei.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 46.0.24 (testo 4), dal momento che esso presenta un contenuto condivisibile, peraltro analogo a quello dell'emendamento 20.24, presentato dai senatori del Partito Democratico.

Anche i senatori GRILLO (*PdL*), MORANDO (*PD*), Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), GIARETTA (*PD*), D'ALIA (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) e GASPARRI (*PdL*) sottoscrivono l'emendamento 46.0.24 (testo 4).

Il senatore GRILLO (*PdL*) illustra l'emendamento 46.0.25, recante disposizioni in materia di finanza di progetto. La norma, intervenendo sul codice dei contratti pubblici, mira a incentivare l'iniziativa di *project financing* da parte degli operatori economici.

In base alla proposta, gli operatori economici che presentano alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o dei lavori di pubblica utilità, sono preferiti, a parità di condizioni, agli altri partecipanti alle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione dell'opera stessa. Tale soluzione, che non limita la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, è volta a esaltare l'iniziativa privata, anche in considerazione dell'esperienza maturata negli ultimi anni, dalla quale si evince che gran parte delle opere pubbliche sono state realizzate su proposta dei privati, in base ai progetti da loro ideati. Chiede, in ogni caso, l'accantonamento dell'emendamento, riservandosi di presentare una nuova formulazione dello stesso.

Illustra, quindi, l'emendamento 46.0.26, recante disposizioni sull'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Osserva, in proposito, che quello portuale costituisce un settore di particolare rilievo economico, anche considerando che ben 24 dei porti italiani, essendo di rilievo nazionale, sono gestiti da autorità portuali. Gli interventi di contenimento della spesa pubblica realizzati nell'ultimo periodo hanno determinato una profonda crisi del settore, con un conseguente, notevole danno per l'intera economia nazionale.

La proposta mira, pertanto, ad istituire un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste e potenziare così la rete infrastrutturale e dei servizi. La misura prevede che il finanziamento sia pari all'1 per cento delle riscossioni dell'IVA e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali. Tale misura, da una parte, non comporterebbe eccessivi impegni

di spesa a carico dell'erario e, dall'altra, avrebbe un carattere permanente, in quanto destina stabilmente a tale scopo, in via definitiva e con cadenza annuale, una quota, pur minima, dell'imposta sul valore aggiunto. Chiede, in ogni caso, che l'emendamento sia accantonato.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) aggiunge la sua firma all'emendamento 46.0.26.

Il senatore MERCATALI (*PD*), nel condividere le preoccupazioni del senatore Grillo circa la crisi attuale in cui versa il settore portuale, ritiene, in ogni caso, che la misura proposta con l'emendamento 46.0.26 debba essere considerata all'interno di una generale riforma del settore.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 47.4, riservandosi di presentare una nuova formulazione dello stesso.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra l'emendamento 47.5, che riformula in un testo 2 (allegato al presente resoconto), in materia di concessioni autostradali, intervenendo sulle misure relative agli interventi di costruzione e di gestione dell'autostrada del Brennero, sulle quali è competente la società ANAS S.p.A.

Il senatore VITA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 47.0.1, che illustra insieme all'emendamento 47.0.2. In proposito, osserva che il passaggio dalla trasmissione analogica alla trasmissione digitale ha determinato una liberalizzazione delle frequenze, che, in molte regioni, ha consentito a molti operatori locali di accedere facilmente al sistema televisivo.

L'emendamento intende assicurare una modalità di assegnazione delle frequenze quanto più trasparente possibile, privilegiando il meccanismo dell'asta pubblica, al fine di garantire la massimizzazione dell'introito economico a favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni per servizi innovativi, quali la banda larga. Auspica, in conclusione, che il relatore e il rappresentante del Governo, considerando la rilevanza della questione, condividano l'opportunità di intervenire in un settore così sensibile.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra gli emendamenti 48.4 e 48.5, relativi al concordato preventivo, soffermandosi sull'importanza di tali proposte volte a recepire alcune istanze provenienti dal mondo produttivo.

Il PRESIDENTE relatore manifesta condivisione per le problematiche evidenziate dal senatore Morando e si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole sulla proposta 48.4 a condizione che si proceda ad una riformulazione che elimini il riferimento alla lettera *b*) dell'emendamento.

Il senatore MORANDO (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 48.4 (testo2).

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 45.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Interviene brevemente il senatore GIARETTA (*PD*), soffermandosi sull'emendamento 45.1000, presentato dal relatore nel corso della seduta, relativo ai certificati verdi.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) rileva come il tema dei certificati verdi risulti particolarmente delicato e, proprio per questo, sarà opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, per cui propone l'accantonamento della proposta 45.1000 a propria firma.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.200 e 45.3. Posti ai voti, sono poi respinti gli emendamenti da 45.4 a 45.18.

La Commissione, con distinte votazioni respinge, inoltre, gli emendamenti 45.19 e 45.20, da 45.22 a 45.36 (limitatamente quest'ultimo alla parte ammissibile) e da 45.37 a 45.44.

Posti distintamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti da 45.0.1 a 45.0.17.

La Commissione conviene, quindi, sull'accantonamento della proposta 45.0.18, richiesta dal senatore TANCREDI (*PdL*) e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 45.0.19 e 45.0.100.

Dopo che il senatore VACCARI (*LNP*) ha fornito chiarimenti sull'emendamento 46.0.8, richiesti dal senatore MORANDO (*PD*), la Commis-

sione conviene sull'accantonamento delle proposte 46.6, 46.31 e 46.0.8, richiesto dal senatore VACCARI (*LNP*).

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 46.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione delle proposte riferite all'articolo 46.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 46.1 a 46.5, da 46.7 a 46.30 e da 46.32 a 46.35.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 46. Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 46.0.1 a 46.0.7, da 46.0.9 a 46.0.23.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 46.0.24 (testo 4). Risulta pertanto assorbito l'emendamento 20.24, precedentemente accantonato. Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 46.0.27, mentre le proposte 46.0.25 e 46.0.26 risultano accantonate.

Dopo che il PRESIDENTE relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 47, si passa alla votazione dei relativi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte da 47.1 a 47.3 e conviene sull'accantonamento della proposta 47.4 (testo 2), richiesto dal senatore VACCARI, e della proposta 47.5 (testo 2), richiesto dalla senatrice BONFRISCO (*PdL*). Respinge quindi, con distinte votazioni, le proposte da 47.0.1 a 47.0.3.

Dopo che il PRESIDENTE relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 48, ad eccezione delle proposte 48.4 (testo 2), 48.5 e 48.6 (testo 2), sulle quali il parere è favorevole, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 48.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 48.1 (limitatamente alle parti ammissibili) e le proposte 48.2 e 48.3. Risulta, invece, approvata la proposta 48.4 (testo 2). È altresì approvata la proposta 48.5, nonché la proposta 48.6 (testo 2). Con distinte votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti da 48.7 a 48.13, nonché gli emendamenti aggiuntivi da 48.0.1 a 48.0.3.

Il presidente AZZOLLINI sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,50.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione e all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 49 a 56.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti 49.6, 49.7 e 49.8, volti a favorire l'ulteriore accelerazione delle procedure connesse alla conferenza di servizi.

Il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la propria firma ed illustra l'emendamento 50.2, con il quale si vuole favorire il trasferimento presso l'ISTAT di ricercatori, tecnologi e personale tecnico di ruolo, così da garantire la funzionalità e l'efficienza dell'Istituto nazionale di statistica. Peraltro, chiede al Relatore e al rappresentante del Governo una riflessione attenta sull'emendamento testé illustrato, consideratane la rilevanza.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, preannuncia un parere favorevole sull'emendamento 50.2.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra l'emendamento 51.6, con il quale si propone la modifica dell'articolo 4 del decreto legge n. 40 del 2010 (cosiddetto «decreto incentivi»), per quanto riguarda le misure di incentivazione per l'acquisto di battelli.

Il senatore GRILLO (*PdL*) illustra l'emendamento 52.9, con il quale si propone di innalzare dal 10 al 25 per cento la quota di patrimonio delle fondazioni bancarie suscettibile di investimento in immobili non strumentali. Nel riepilogare le origini e l'evoluzione della normativa sulle fondazioni di matrice bancaria, rileva, peraltro, come tale emendamento appaia propedeutico ad una politica di tutela del patrimonio delle fondazioni bancarie, tenuto conto che gli investimenti nel settore immobiliare rientrano tra quelli maggiormente sicuri e redditizi.

I senatori CARLONI (*PD*), LEGNINI (*PD*), MERCATALI (*PD*), GERMONTANI (*PdL*) e TANCREDI (*PdL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 52.9, nonché all'emendamento 52.15, sempre a prima firma del senatore Grillo.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) ritira l'emendamento 52.0.2, recante iniziative di educazione finanziaria, e, su invito del PRESIDENTE relatore, lo trasforma in un ordine del giorno, a cui appongono la propria firma i senatori BONFRISCO (*PdL*), FLERES (*PdL*), LATRONICO (*PdL*), PICHETTO FRATIN (*PdL*), SAIA (*PdL*) e TANCREDI (*PdL*).

Il sottosegretario CASERO accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore LEGNINI (*PD*) riformula l'emendamento 52.0.6 in un testo 2, che procede ad illustrare, sottolineando che con tale proposta si vuole favorire l'accesso delle imprese alla fideiussione volontaria, per poter così ottenere una dilazione nell'adempimento degli obblighi tributari.

Chiede poi alla Presidenza l'accantonamento del medesimo emendamento 52.0.6 (testo 2).

I senatori FLERES (*PdL*), GRILLO (*PdL*) e PICHETTO FRATIN (*PdL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 52.0.6 (testo 2).

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) accoglie la richiesta di accantonare il menzionato emendamento 52.0.6 (testo 2).

Prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 53, riguardante il regime fiscale contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione, il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che il proprio Gruppo ha presentato, proprio in materia di tassazione del salario di produttività, un emendamento riferito all'articolo 39, e precedentemente accantonato, che pertanto dovrà essere oggetto di un successivo esame.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) illustra l'emendamento 53.0.4 recante misure transitorie per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, a cui aggiungono la propria firma i senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e VACCARI (*LNP*).

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra gli emendamenti 54.0.3, 54.0.4, 54.0.5 e 54.0.6, con cui si recepisce il recente accordo tra il Governo e le associazioni degli autotrasportatori, sottolineando che l'approvazione di tali emendamenti garantirebbe una duratura pace sociale proprio nel settore dell'autotrasporto. Riformula poi l'emendamento 54.0.25 in un testo 2 di cui fornisce l'illustrazione, chiedendone alla Presidenza l'accantonamento.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) accoglie la richiesta di accantonare l'emendamento 54.0.25 (testo 2).

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 54.0.13, recante misure dirette a fronteggiare la crisi in atto nel settore della pesca marittima, chiedendo alla Presidenza l'accantonamento di tale proposta.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) accoglie la richiesta di accantonare l'emendamento 54.0.13.

Il senatore VITA (*PD*) illustra l'emendamento 54.0.18, con il quale si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debba individuare le frequenze di banda messe a gara – in quanto rientranti nel cosiddetto «dividendo digitale» – da destinare ai nuovi servizi in banda larga di reti mobili.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritira l'emendamento 54.0.26, dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 54.0.41, finalizzato ad abrogare le disposizioni che hanno legittimato la Protezione civile a gestire i cosiddetti «grandi eventi» in deroga alla normativa di carattere generale.

Il senatore MERCATALI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 54.0.41 testé illustrato.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira gli emendamenti 55.10 e 55.11.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa proprio l'emendamento 55.10, di cui procede all'illustrazione, sottolineando che esso è finalizzato a prorogare per il biennio 2011-2012 le norme in materia di riqualificazione energetica, finanziando tale proroga mediante un aumento dell'addizionale sull'IRRES.

Il senatore FLERES (*PdL*), dopo aver illustrato l'emendamento 55.26 – finalizzato a fissare un termine entro il quale le Amministrazioni centrali e periferiche devono individuare le procedure amministrative di propria competenza suscettibili di semplificazione, attraverso il ricorso alla dichiarazione di assederamento – lo ritira, per trasformarlo in un ordine del giorno, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.7, recante l'abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 49 a 56.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, formula parere favorevole sugli emendamenti 50.2, 51.4 – sul riordino dei servizi di taxi e di noleggio con conducente – purché riformulato in un testo 2, e 54.2; ritiene, invece, opportuno accantonare l'emendamento 54.0.3.

Formula, altresì, parere contrario su tutti i restanti emendamenti, fermo restando l'accantonamento delle proposte emendative per le quali è stata presentata dai proponenti, e accolta dalla Presidenza, una richiesta in tal senso.

Precisa che, per quanto riguarda le proposte emendative concernenti settori quali l'agricoltura, la pesca e i lavori pubblici, le ragioni del parere

contrario risiedono nella constatazione che tali argomenti meritano una trattazione più approfondita e meditata in una sede diversa dall'esame della manovra finanziaria oggi in discussione.

Il sottosegretario CASERO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 49, nonché degli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti.

La Commissione passa poi alla votazione degli emendamenti all'articolo 50, nonché della proposta emendativa finalizzata ad inserire una disposizione aggiuntiva al medesimo articolo.

L'emendamento 50.1, posto in votazione, viene respinto.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 50.2.

Viene poi messo in votazione e respinto l'emendamento 50.0.1.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 51, nonché degli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Gli emendamenti 51.1, 51.2 e 51.3, posti distintamente in votazione, sono respinti.

La Commissione approva poi l'emendamento 51.4 (testo 2).

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 51.5 a 51.0.21.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 52, nonché degli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Gli emendamenti da 52.1 a 52.8 sono distintamente messi in votazione e respinti.

Su richiesta del senatore GRILLO (*PdL*), la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 52.9, a cui aggiunge la firma il senatore TANCREDI (*PdL*).

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 52.10 a 52.13.

Su richiesta della senatrice GERMONTANI (*PdL*), la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 52.14, mentre, su istanza del senatore GRILLO (*PdL*), la Commissione accantona l'esame della proposta 52.15.

Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 52.15 il senatore MERCATALI (*PD*), mentre il PRESIDENTE relatore chiede al Governo di svolgere i necessari approfondimenti sulle questioni ad esso sottese in vista di una eventuale approvazione.

Con separate votazioni, vengono poi respinti l'emendamento 52.0.1 e gli emendamenti da 52.0.3 a 52.0.5.

L'emendamento 52.0.6 (testo 2) viene accantonato, mentre l'emendamento 52.0.7, posto ai voti, viene respinto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 53, nonché degli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti da 53.1 a 53.0.3.

L'emendamento 53.0.4 viene accantonato.

Gli emendamenti da 53.0.5 a 53.0.9, messi distintamente ai voti, vengono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 54, nonché degli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Dopo aver respinto l'emendamento 54.1, la Commissione approva la proposta emendativa 54.2.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 54.3 a 54.0.2.

L'emendamento 54.0.3 viene accantonato.

L'emendamento 54.0.4, posto ai voti, è respinto.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 54.0.5 e 54.0.6.

Gli emendamenti dal 54.0.7 a 54.0.12 vengono messi distintamente ai voti e respinti.

Viene quindi accantonato l'emendamento 54.0.13.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 54.0.14 a 54.0.24.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 54.0.25 (pubblicato in allegato al resoconto) di cui chiede l'accantonamento.

Viene quindi accantonato l'emendamento 54.0.25 (testo 2).

Successivamente, sono distintamente posti in votazione e respinti gli emendamenti da 54.0.27 a 54.0.46.

Viene poi respinto l'emendamento 20.34.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 55, nonché degli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 55.1 a 55.3 e da 55.5 a 55.10.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira l'emendamento 55.12, recante uno stanziamento finanziario in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, precisando che il ritiro di tale proposta è finalizzato a permettere l'esame di tale importante tematica in una sede maggiormente idonea ad affrontare la questione.

L'emendamento 55.13 viene accantonato.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 55.14 a 55.25.

Il senatore FLERES (*PdL*) manifesta l'intenzione di ritirare l'emendamento 55.26, riguardante la questione delle procedure di asseveramento per le pubbliche amministrazioni, per trasformarlo in un ordine del giorno G/2228/48/5^a e chiedendo contestualmente al rappresentante del Governo la disponibilità ad accogliere tale atto di indirizzo.

Il sottosegretario CASERO accoglie l'ordine del giorno suddetto (pubblicato in allegato al resoconto).

La Commissione respinge poi le proposte da 55.27 a 55.0.18.

Si passa alla votazione dell'emendamento 56.1 che viene respinto dalla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di affrontare la questione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

I senatori FERRARA (*PdL*) e FLERES (*PdL*) reputano opportuno rinviare la votazione di tale emendamento ad una successiva seduta.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) prende atto di tale intendimento.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede alla Presidenza di anticipare alla mattinata di lunedì la ripresa dei lavori della Commissione, rilevando peraltro che il proprio Gruppo giudicherebbe estremamente negativa la mancata conclusione dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame. Il Gruppo preferisce, infatti, confrontarsi in Aula con la maggioranza sulle ricette alternative, confronto che non avverrebbe se non si votasse il mandato al relatore.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle esigenze prospettate da vari componenti della Commissione e dal rappresentante del Governo, aggiorna il seguito dei lavori alle ore 14 di lunedì 5 luglio 2010.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

Art. 6.

6.1000/1

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 6.1000 , alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «attività sanitarie» inserire le seguenti: «del personale sanitario, nonché a quelle».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.1000/2

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 6.1000, alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «attività sanitarie» inserire le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale, nonché a quelle».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.1000/3

SAIA, DE ANGELIS, LENNA, TANCREDI, PICETTO, DI STEFANO, LATRONICO, GERMONTANI

All'emendamento 6.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, nonché alle attività strettamente connesse ai controlli e alla repressione frodi nel settore dell'agro alimentare» ;

b) alla lettera b) dopo le parole: «forze di polizia» aggiungere le seguenti: «, nonché ai convegni organizzati nel settore della sicurezza agroalimentare»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

6.1000/4

BONFRISCO

All'emendamento 6.1000, inserire alla lettera a), dopo il primo alinea, il seguente:

– *sostituire le parole: «di quella sostenuta» con le seguenti: «degli stanziamenti definitivi di bilancio».*

6.1000/5

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, LEGNINI, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ADAMO

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» lettera b) sostituire il primo punto con il seguente:

«sostituire le parole: "né di fruire di riposi compensativi", con le seguenti: "escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
-

6.1000/6

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, LEGNINI, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ADAMO

All'emendamento 6.1000, al capoverso «all'articolo 6» lettera b) al primo punto dopo le parole: «sopprimere le parole» inserire le seguenti: «Il personale che partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
-

6.1000/7

SCANU, DELLA MONICA, AMATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FOLLINI, GALPERTI, GASBARRI, MARITATI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» sopprimere la lettera e)

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.1000/8

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» lettera e) sopprimere il comma 21-bis.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.1000/9

LEGNINI

All'emendamento 6.1000, alla lettera e), capoverso 21-bis, dopo le parole: «e sistemi d'arma» aggiungere le seguenti: «purché non siano già stati stipulati i relativi contratti».

6.1000/10

DEL VECCHIO

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6», lettera e) comma 21-bis sostituire le parole: «possono essere finalizzate» con le parole: «sono finalizzate»; dopo le parole: «da destinare al personale militare», inserire le seguenti: «e la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di un programma straordinario per l'incremento delle condizioni di sicurezza del personale impiegato nei compiti istituzionali e nei Teatri operativi».

6.1000/11

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 6.1000, alla lettera e), al comma 21-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto al presente comma, gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi

di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009, ridotto del 30%».

6.1000/12

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» lettera e) sopprimere il comma 21-ter.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.1000/13

GALIOTO, LATRONICO

All'emendamento 6.1000, alla lettera e) sopprimere il comma 21-ter.

6.1000/14

DEL VECCHIO

All'emendamento 6.1000, Al capoverso «All'articolo 6», lettera e, comma 21-ter, dopo le parole: «e della durata dell'occupazione.», inserire il seguente periodo: «Gli utenti che si trovano nelle condizioni previste

dall'art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché dall'art. 2, comma 1 e comma 2 del decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, continuano a permanere negli alloggi di servizio, corrispondendo un canone risultante dall'applicazione della normativa sull'equo canone».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.1000/15

DEL VECCHIO

*All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6», lettera e), comma 21-ter, dopo le parole: «e della durata dell'occupazione.», inserire il seguente periodo: «Gli utenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, continuano a permanere negli alloggi di servizio, corrispondendo, se più favorevole all'utente, il canone definito all'art. 286, comma 3 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010»;*

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.1000/16

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» lettera e) sopprimere il comma 21-quater

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.1000/17

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, sopprimere la parola: «conseguentemente» dopo il primo, il secondo e il terzo capoverso

6.1000/18

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, TREU, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, SOLIANI

All'emendamento 6.1000, al primo «Conseguentemente» sopprimere le parole: «All'articolo 8, comma 12», dopo le parole: «è differito al 31 dicembre 2010» inserire le seguenti: «e quello di cui all'articolo 3,

comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.1000/19

MASCITELLI, CARLINO, CAFORIO, PARDI

All'emendamento 6.1000, sopprimere il primo conseguentemente riferito all'articolo 8, comma 12.

6.1000/20

BONFRISCO

All'emendamento 6.1000, inserire dopo il primo «Conseguentemente» il seguente:

Conseguentemente all'articolo 7, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le associazioni combattentistiche, d'arma e di categoria, enti, istituti, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa, ai fini del riparto di cui al precedente periodo dei contributi complessivamente concessi, si tiene conto delle finalità statutarie, dei costi fissi di funzionamento, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, dei progetti associativi concernenti anche il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, nonché del più razionale impiego dei fondi, conseguito anche attraverso forme di aggregazione».

6.1000/21

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 55» lettera b) sostituire le parole da: «Al fine di» fino alle parole: «decreto-legge n. 78 del 2009» con le seguenti: «È autorizzata la spesa di 350 milioni

di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

6.2000/1

LATRONICO, TANCREDI, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 6.2000, apportare le seguenti modifiche:

– al primo capoverso, dopo la parola: «509» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103»:

– al secondo capoverso, sopprimere le parole:«, ad eccezione di quanto previsto al comma 15,»;**

– aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «All'articolo 9, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

"37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

6.2000/2

GRILLO, CAMBER

All'emendamento 6.2000, apportare le seguenti modifiche:

– *al primo capoverso, dopo la parola: «509» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103»:*

– *al secondo capoverso, sopprimere le parole:«, ad eccezione di quanto previsto al comma 15,»;*

– *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «All'articolo 9, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

"37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

6.2000/3

PASTORE, TANCREDI

All'emendamento 6.2000, alla fine del comma 21-bis aggiungere le seguenti parole: «ed agli ordini professionali e loro federazioni».

6.2000/4

LATRONICO

All'emendamento 6.2000, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 8 comma 15, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

6.2000/5

SCARABOSIO

All'emendamento 6.2000, al secondo capoverso, dopo il numero 15 aggiungere le parole: «Fatte salve le finalità istituzionali degli enti di cui infra».

6.2000/6

SCARABOSIO

All'emendamento 6.2000, al secondo capoverso, dopo il numero 509 aggiungere le parole: «e ex n. 103».

Art. 7.**7.1000/1**

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.1000, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per la carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540	CCIAA Napoli
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole e forestali
Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSEL) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre Istituto Nazionale di Ricerca 1955, n. 1461 Istituto Nazionale Conserve Alimentari	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) di cui all'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454

Conseguentemente:

– sopprimere la lettera b);

– dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: «Art. 55-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"»

7.1000/2 (nuova versione)

GERMONTANI

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di ricerca, tecniche e progettuali già dell'Ispesl, è istituita presso l'Inail una struttura dipartimentale dotata di autonomia organizzativa e gestionale con ruolo separato riferito alla dotazione organica dell'Ispesl vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, diretta da un soggetto esterno proveniente dal settore pubblico o privato della ricerca, in possesso di comprovata professionalità e capacità manageriale e qualificata esperienza nelle aree della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, cui è conferito un incarico dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri relativi si provvede rendendo indisponibili tre posizioni dirigenziali non generali nelle more di procedere alla soppressione definitiva delle stesse. Limitatamente alla struttura dipartimentale continuano ad applicarsi l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le disposizioni previste per gli enti di ricerca. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispesl continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prevista un'apposita sezione contrattuale per il personale inserito nel ruolo del Dipartimento ai sensi del presente comma. Nelle more dell'individuazione delle risorse finanziarie, logistiche e umane da trasferire all'INAIL e della nomina del direttore della struttura dipartimentale, i Ministeri vigilanti con decreto interministeriale possono nominare un commissario al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di ricerca, tecniche e progettuali in essere per la prevenzione e sicurezza dagli infortuni sul lavoro, il coordinamento delle attività amministrative, nonché il raccordo con gli organi dell'ente incorporante.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'Inail, con riferimento al personale proveniente dell'Ipsema, e dell'Inpdap sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi».

7.1000/3

SAIA, DE ANGELIS, LENNA, GERMONTANI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, DI STEFANO, LATRONICO

All'emendamento 7.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Le Stazioni Sperimentali indicate nell'allegato 2 sono trasformate, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in associazioni di diritto privato, senza partecipazione di amministrazioni pubbliche e con oneri di funzionamento integralmente a carico dei soggetti privati aderenti e la società Buonitalia spa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sciolta e le funzioni della predetta società sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle Camere di commercio territorialmente competenti individuate ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Alle medesime Camere di commercio sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Buonitalia spa sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società sono inquadrati nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. Tutte le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni

non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma, gli immobili in uso agli stessi possono essere utilizzati dai soggetti subentranti, previo pagamento del relativo canone determinato da parte dell'agenzia del demanio. Qualora entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge non venga concluso il processo di trasformazione di cui al primo periodo si procede ai sensi del comma 20».

7.1000/4

SAIA, DE ANGELIS, LENNA, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, DI STEFANO, LATRONICO, GERMONTANI

All'emendamento 7.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;

b) alla lettera b), dopo il capoverso 20-bis, aggiungere il seguente:

«20-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le risorse provenienti dalle quote di prelievo di cui all'art. 12, comma 2, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, sono incamerate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Dalla medesima data è abrogato il sistema di finanziamento previsto dai commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come sostituiti dall'articolo 30-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. I crediti e i debiti per la gestione del totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, iscritti nei bilanci dell'AAMS e all'Unione nazionale incremento razze equine (Unire) sono annullati. L'AAMS e l'Unire definiscono, entro il 31 dicembre 2010, l'imputazione degli eventuali oneri derivanti dalla mancata corresponsione delle somme dovute dalle agenzie ippiche, nonché, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, le azioni da intraprendere per la definizione di eventuali contenziosi al riguardo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla riforma dell'attuale sistema delle scommesse ippiche al fine di un loro rilancio nell'ambito del complessivo comparto dei giochi e nell'ambito della gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Per il finanziamento delle attività di rilancio del settore ippico nazionale, anche a compensazione della cessazione del gettito di cui al comma 1, il contributo dello

Stato all'UNIRE è così rideterminato: euro 500 milioni per l'anno 2011, euro 450 per l'anno 2012 ed euro 400 milioni per l'anno 2013. L'Unire, entro il 31 ottobre 2010, sulla base del predetto contributo, elabora un piano strategico triennale, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e finanze, per consentire la prosecuzione ed il rilancio dell'attività istituzionale».

7.1000/5

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.1000, alla lettera b), capoverso «20-bis», al secondo periodo sopprimere le parole: «a tempo indetelminato» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentite le organizzazioni sindacali di riferimento».

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.1000/6

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.1000, alla lettera b), capoverso «20-bis», quinto periodo, dopo le parole: «I dipendenti trasferiti» inserire le seguenti: «conservano le condizioni di miglior favore previste dal contratto di lavoro precedente e».

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.1000/7

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.1000, al comma 20-bis, sesto periodo, sopprimere le parole: «riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.1000/8

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.1000, alla lettera b), capoverso «20- bis», sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Art. 9.**9.1000/1**

MASCITELLI, PEDICA, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

All'emendamento 9.1000, premettere le seguenti parole: «All'articolo 9, al comma 21», aggiungere, in fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole:

"0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"».

9.1000/2

BONFRISCO

All'emendamento 9.1000, aggiungere dopo le parole: «il comma 34» le seguenti: «e al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "Per il predetto personale" inserire le seguenti: "e per quello delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco";

b) al quarto periodo:

1) dopo le parole: "passaggi di qualifica", inserire le seguenti: "o di grado";

2) dopo le parole: "nella nuova qualifica"; inserire le seguenti: "o grado"».

9.1000/3

BONFRISCO

All'emendamento 9.1000, aggiungere dopo le parole: «il comma 34» le seguenti: «e al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del presente comma non si

applicano al personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco"».

9.1000/4

BONFRISCO

All'emendamento 9.1000, aggiungere dopo le parole: «il comma 34» le seguenti: «e al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti della progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo e dal comma 17, secondo periodo del presente articolo"».

9.1000/5

LEGNINI

All'emendamento 9.1000, sopprimere le parole da: «Conseguentemente All'articolo 32» fino a: «funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

9.1000/6

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 9.1000, sostituire il primo conseguentemente con il seguente: «Conseguentemente: sopprimere l'articolo 32».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

9.1000/7

GERMONTANI

All'emendamento 9.1000, apportare le seguenti modifiche:

All'alinea, lettera b), al primo periodo modificare le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni»;

All'alinea, lettera b) al secondo periodo modificare le parole: «19 per cento» con le parole: «7 per cento»;

All'alinea, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «commi 4 e 5» aggiungere le seguenti: «ed i proventi distribuiti non sono soggetti alle imposte sui redditi in capo ai percettori fino al medesimo ammontare».

9.1000/8

LATRONICO, FLERES, GERMONTANI

All'emendamento 9.1000, alinea, «All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:», alla lettera b) dopo le parole: «ai sensi dei commi successivi» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: "la possibilità di stipulare convenzioni con l'AB.I."», aggiungere le seguenti: «o con Poste Italiane».

9.1000/9

SAIA, DE ANGELIS, LENNA, TANCREDI, PICHETTO, DI STEFANO, LATRONICO, GERMONTANI

All'emendamento 9.1000, all'«Art. 42» lettera c) comma 2-bis, laddove sostituisce il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al primo comma, abrogare le seguenti parole: «individualmente e collettivamente» nonché le parole: «a collaborare in forme ed ambiti pre-

determinati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero», *nonché le parole*: «informazioni o».

9.1000/10

BUBBICO

All'emendamento 9.1000, al secondo conseguentemente, «Articolo 42», lettera c), comma 2-bis, sostituire le parole: «Con il contratto di rete più imprenditori» con le seguenti: «Con il contratto di rete due o più imprese»

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «il contratto deve redatto per atto pubblico» fino a: «decisioni di modifica del programma medesimo.» con le seguenti: «il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione, dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento».

9.1000/11

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 9.1000, al terzo capoverso «art. 42», lettera c), comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo capoverso, le parole: "la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato" sono sostituite dalle seguenti: "la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato";

b) al terzo capoverso, lettera b) dopo le parole: "innalzamento della capacità competitività" inserire le seguenti: "o commerciale"».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

9.1000/12

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

All'emendamento 9.1000, al secondo conseguentemente, lettera c), al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato» con le seguenti parole: «la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-bis, alla lettera b), dopo le parole: «l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva» inserire le seguenti: «o commerciale».

9.1000/13

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 9.1000, al terzo capoverso «art. 42», lettera c), comma 2-bis, primo capoverso, dopo le parole: «ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono partecipare ai contratti di rete costituiti da più imprenditori anche soggetti a carattere associativo, centri di ricerca, fondazioni ed enti, anche privi di personalità

giuridica, pubblici o privati le cui attività siano funzionali i allo sviluppo del programma comune di rete».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

9.1000/14

SANGALLI, FIORONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

All'emendamento 9.1000, al secondo conseguentemente lettera c), al capoverso 2-bis, dopo le parole: «ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono partecipare ai contratti di rete costituiti da più imprenditori anche soggetti a carattere associativo, centri di ricerca, fondazioni ed enti, anche privi di personalità giuridica, pubblici o privati le cui attività siano funzionali allo sviluppo del programma comune di rete».

9.1000/15

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 9.1000, al terzo capoverso «Art. 42», lettera c), comma 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, le parole: "se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete" sono sostituite dalle seguenti: "concorrono alle formazione del reddito nell'esercizio in cui viene meno l'adesione al contratto di rete";

b) il quinto ed ultimo periodo: "Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete" è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

9.1000/16

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

All'emendamento 9.1000, al secondo conseguentemente, lettera c), al capoverso 2-quater, comma 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, le parole: "se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete" sono sostituite dalle seguenti: "concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui viene meno l'adesione al contratto di rete";

b) il quinto ed ultimo periodo: "Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete" è soppresso».

Art. 10.**10.1000/1**

BAIO, LUSI

All'emendamento 10.1000, sopprimere la lettera a).

10.1000/2

MASCITELLI, CARLINO, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 10.1000, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 1»;

sopprimere la lettera b) .

Consequentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"».

10.1000/3

BAIO, LUSI

All'emendamento 10.1000, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «74 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

10.1000/4

CASSON

All'emendamento 10.1000, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloruro di vinile monomero dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, indipendentemente dagli anni di esposizione, sono concessi i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. In particolare, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloruro di vinile monomero è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica, sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima"».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

10.1000/5

GIARETTA, BAIO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, LUSI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso «1-bis».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

10.1000/6

BAIO, GIARETTA, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, LUSI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, alla lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), sopprimere la parola: «elementari».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

10.1000/7

BOSONE, BASSOLI, BAIO, GIARETTA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso «1-ter».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

10.1000/8

GHEDINI, BASSOLI, BOSONE, BAIO, GIARETTA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, TREU, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso «1-quater».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

10.1000/9

BASSOLI, GHEDINI, GIARETTA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, LUSI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO, TREU, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «1-quater», aggiungere il seguente:

«1-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Commissione di cui al comma 6 definisce altresì, anche rifacendosi alla letteratura scientifica internazionale, i procedimenti e gli standard e le scale per la valutazione, dell'autonomia personale in riferimento alle condizioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508».

10.1000/10

MERCATALI

All'emendamento 10.1000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Ai pensionati di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 915, è concesso, a domanda, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro – un assegno mensile, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità; la misura di tale assegno, per i soggetti affetti dalle Invalidità specificate alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma ed A-bis) della tabella E è pari, per l'anno 2010, a 900 euro; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E) numero 1), della medesima tabella E, la misura dell'assegno è ridotta ai 50 per cento. Il beneficio spetta anche ai grandi Invalidi per servizio di cui ai secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, corrisposto con le stesse misure e con le medesime modalità dalle amministrazioni e dagli enti competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto; l'assegno è annualmente adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Al pagamento dell'assegno provvedono rispettivamente gli Uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le amministrazioni ed i competenti enti di previdenza. Per gli invalidi che, nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n.288, la liquidazione avviene d'ufficio a l'assegno avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo, la decorrenza è fissata ai primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; la liquidazione dell'assegno è incompatibile con l'attribuzione di un accompagnatore da parte del Servizio civile nazionale; l'eventuale assegnazione di un accompagnatore dovrà essere immediatamente comunicata, a cura dell'invalido o di un suo procuratore o rappresentante, agli uffici per la conseguente revoca dell'assegno sostitutivo, con effetto dalla data di assegnazione dell'accompagnatore».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento con le seguenti: "91 per cento"».

10.1000/11

GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento del relatore 10.1000, dopo fa lettera c), inserire lo seguente:

«c-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 41 del decreto legislativo 2S luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. – (*Assistenza sociale*). — 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti, se hanno conseguito specifici obiettivi di integrazione, ai sensi dell'articolo 4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17. comma 1. della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli obiettivi di integrazione da conseguire ai fini dell'accesso alle suddette provvidenze e prestazioni».

10.1000/12

BASTICO, NEROZZI, GIARETTA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, SOLIANI, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, al primo: «Conseguentemente» sostituire le parole: «La destinazione delle risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.1000/13

RUSCONI, GIARETTA, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, SOLIANI, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, al primo: «Conseguentemente» sostituire le parole: «La destinazione delle risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le risorse previste dal presente comma sono destinate all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«17-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento2 con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.1000/14

BASTICO, NEROZZI, ROILO, GHEDINI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, al primo: «Conseguentemente» dopo le parole: «La destinazione» aggiungere le seguenti: «alla contrattazione sindacale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

10.1000/15

NEROZZI, GHEDINI, RUSCONI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, SOLIANI, ROILO, BLAZINA, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 10.1000, al primo: «Conseguentemente» sostituire le parole: «previste dal presente comma» con le seguenti: «all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.1000/16

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, RUSCONI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, SOLIANI

All'emendamento 10.1000, al primo: «Conseguentemente» sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «d'intesa con le».

10.1000/17

BONFRISCO

All'emendamento 10.1000, sostituire il secondo: «Conseguentemente», con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fisso e continuativo spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno fermo in ogni caso quanto previsto nel primo periodo per le promozioni, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,";

b) al comma 11 in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e all'articolo 8, comma 14";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le risorse derivanti da quanto disposto dall'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono escluse dall'applicazione del comma 1 e del presente comma; una quota pari al cinquanta per cento di esse è destinata a progetti di produttività, la residua quota del cinquanta per cento" è destinata al miglioramento dei saldi di bilancio"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma: «fondi di riserva e speciali» della missione: «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 20/0, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

12.1000/1

MAURO, GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento del Relatore 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per il periodo 2011-2013, per i lavoratori del settore privato sono ripristinate le norme di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come attuate con decreto 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

12.1000/2

GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 12.1000 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 3 stanziate per l'anno 2011. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del

33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano: a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale; ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste"».

12.1000/3

ROILO, GHEDINI, GIARETTA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), sopprimere il comma 12-bis.

Conseguentemente. sopprimere i commi 12-ter e 12-quater.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri. mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.1000/4

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), comma 12-bis, sopprimere le parole: «e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva».

Conseguentemente, alla lettera d), comma 12-ter:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «e di anzianità contributiva»;

b) sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.1000/5

BLAZINA, ROILO, GIARETTA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera c), comma 122-bis, sopprimere le parole: «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.1000/6

ROILO, GIARETTA, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), comma 12-bis, sopprimere le parole: «e il requisito contributivo di 40 anni ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

12.1000/7

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-bis, sostituire le parole: «a cadenza triennale» con le seguenti: «a cadenza quinquennale».

12.1000/8

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-ter, dovunque ricorra la parola: «triennio» è sostituita con la seguente: «quinquennio».

12.1000/9

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-ter, lettera a), sostituire le parole: «i requisiti di età e il requisito di anzianità contributiva» con le seguenti: «i requisiti di età o il requisito di anzianità contributiva».

12.1000/10

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), comma 12-ter, lettera a), sostituire la parola: «incrementando» con la seguente: «adeguando».

Conseguentemente, alla lettera d), comma 12-ter, lettera b), sostituire la parola: «incrementati» con la seguente: «adeguati».

12.1000/11

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-ter, sostituire le parole: «in misura pari all'incremento» con le seguenti: «in misura pari alla metà dell'incremento».

12.1000/12

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-quater, sostituire le parole: «dei requisiti anagrafici e del requisito di anzianità» con le seguenti: «del requisito anagrafico o del requisito di anzianità».

12.1000/13

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-quater, inserire dopo le parole: «di tale limite di età» le seguenti: «, nonché in relazione ai lavoratori che svolgono lavori usuranti o particolarmente usuranti».

12.1000/14

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Alla lettera d), sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

«12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni ed al requisito contributivo di 40 anni, l'incremento dello stesso tale da superare i predetti valori di 65 anni e di 40 anni di requisito contributivo, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico ed a 40 anni di requisito contributivo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15,

della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni ed a 40 anni di requisito contributivo è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 247 del 2007».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.1000/15

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, comma 12-quinques, dovunque ricorra la parola: «triennale» è sostituita con la seguente: «quinquennale».

12.1000/16

PASSONI, GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), comma 12-quinquies, sopprimere le parole: «di una o più unità».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.1000/17

TREU, GIARETTA, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), sostituire il comma 12-sexsies con i seguenti:

«12-sexsies. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:

«40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e privato, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di dodici mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la

durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio, e maggiorato di due anni in caso di due o più figli.

40-bis. A decorrere dallo gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi».

12-sexsies.1. A decorrere dal 10 gennaio 2011, per le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro quota di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia si consegue a 62 anni. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, si calcola per ciascun lavoratore o lavoratrice l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo il regime vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, e vi si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla seguente tabella, in relazione all'età di pensionamento effettivo:

Età di pensionamento effettivo	Percentuale di riduzione/maggiorazione
62	-5%
63	-3%
64	-1%
65	0%
66	+3%
67	+5%
68	+7%

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i Risparmi di spesa di cui al comma 12-sexsies.1 e mediante l'applicazione della seguente disposizione:

a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento" per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento" per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011 2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

b) all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma II, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque decorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.1000/18

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento del Relatore 12.1000, alla lettera d), al comma 12-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono in un Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 120 milioni di euro nell'anno 2010, di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

12.1000/19

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), al comma 12-sexies ivi richiamato, alla lettera b), paragrafo 3, sostituire le parole da: «Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale» fino a: «legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» con le seguenti: «Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni,».

12.1000/20

ROILO, GIARETTA, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), sopprimere il comma 12-septies.

Conseguentemente, sopprimere i commi 12-octies e 12-nonies.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

12.1000/21

TREU, GIARETTA, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, BUBBICO, FIORONI, SANGALLI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), sopprimere il comma 12-terdecies.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

12.1000/22

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 12.1000, sopprimere il comma 12-terdecies.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

12.1000/23

LUSI

All'emendamento 12.1000, il comma 12-terdecies è sostituito dal seguente:

«12-terdecies. Ferma restando l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la somma dei contributi da

destinare al finanziamento degli istituti di patronato non potrà eccedere, nell'anno 2011, la somma di 400 milioni di euro. Per gli anni successivi, tale limite è adeguato ogni due anni in misura pari all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, registratosi nel secondo anno del biennio. In vista dell'emanazione dei decreti attuativi di cui alla legge 42/2009, in materia di federalismo fiscale, per gli anni 2011 e 2012, il 10 per cento del totale del finanziamento destinato agli istituti di patronato, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, è vincolato ad azioni in convenzione con gli Enti locali, finalizzate all'implementazione dei servizi al cittadino».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

12.1000/24

BONFRISCO

All'emendamento 12.1000, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

d-bis) al comma 10 aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Conseguentemente l'importo del trattamento di fine servizio è dato dalla somma:

a) della quota di trattamento di fine servizio corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 2011, calcolato con riferimento alla data di decorrenza del trattamento di fine servizio, secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che, a tal fine, resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione utile;

b) della quota di trattamento di fine servizio corrispondente all'importo del trattamento di fine Servizio relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2011, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota indicata nel precedente periodo».

12.1000/25

GERMONTANI

All'emendamento 12.1000, aggiungere infine i seguenti commi:

«12-*quaterdecies* (Detrazione forfettaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici) – Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfettaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

1-*quater*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*bis* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasfor-

mata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-quinquies. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera *d*), sono incrementate di una misura forfettaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera *d*), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma *1-bis*, lettere *a*), *b*) e *c*)».

12-quinquiesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede, entro il limite di 200 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2020, mediante il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni"».

Art. 14.

14.1000/1

GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO, FIORONI, Vittoria FRANCO

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire il comma 1 con il seguente;

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 2.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 2.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 150 milioni di euro per l'anno 2011 e per 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2"».

Conseguentemente, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

– *sostituire le parole:* «sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012» *con le seguenti:* «sono ridotte in misura pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012»;

– *sostituire le parole:* « sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012» *con le seguenti:* «sono ridotti di 150 milioni per l'anno 2011 e di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012»;

– *sostituire le parole:* «sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012» *con le seguenti:* «sono ridotti di 750 milioni per l'anno 2011 e di 1.250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018.

1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 14, conuni 1 e 2».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 4.150 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5.250 milioni di euro di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante:

– *dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente*

«Art. 55-bis.

(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle

missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2% per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili».

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle

prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

14.1000/2

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 14.1000, all'articolo 14 ivi richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Rispristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modiffcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18-*ter*.

(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo)

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Art. 18-quater.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Art. 18-quinquies.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero)

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18-sexies.

(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".

Art. 18-septies.

(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 18-octies.

(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 18-nonies.

(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni)

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

14.1000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), al capoverso 2, al terzo periodo, sostituire le parole da: «, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari, secondo principi che consentano una modifica migliorativa delle riduzioni per gli enti che abbiano conseguito gli obiettivi del Patto di stabilità interno e del Patto della Salute in ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alla media nazionale, per classi dimensionali omogenee, che utilizzino i fondi strutturali europei secondo criteri di efficienza, che adottino di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi»,

14.1000/4

VIMERCATI, ADAMO, BAIO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, D'AMBROSIO, FONTANA, GALPERTI, ICHINO, MAZZUCONI, ROILO, PAOLO ROSSI, RUSCONI, TREU, VERONESI

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), comma 2, sostituire le parole da: «Le predette riduzioni a province e comuni» fino a: «indici di autonomia finanziaria» con le seguenti: «La riduzione è effettuata in modo inversamente proporzionale ai parametri di virtuosità. Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la determinazione dei trasferimenti erariali, la virtuosità dei comuni viene rilevata attraverso la valutazione della posizione di ciascun comune rispetto ai seguenti parametri e situazioni:

a) rispetto del Patto di stabilità nell'anno precedente il triennio 2006-2008;

b) rigidità strutturale di bilancio migliore, per classe demografica, dei dati medi forniti dal MEF;

c) grado di autonomia finanziaria migliore, per classe demografica, dei dati medi forniti dal MEF;

d) rapporto tra entrate tributarie accertate ed effettivamente riscosse superiore al 60 per cento;

e) valore negativo del risultato contabile di gestione non superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

- f)* avanzo di amministrazione disponibile superiore al 2 per cento delle entrate accertate;
- g)* fondo di cassa superiore al 2 per cento delle entrate accertate;
- h)* inesistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per cento delle spese correnti;
- i)* consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni non superiori alla media, per classe demografica, dei dati forniti dal MEF;
- j)* consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio non superiori all'1 per cento rispetto alle entrate correnti accertate;
- k)* inesistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- l)* erogazione di fondi in conto esercizio o per coperture di perdite o disavanzi agli Organismi partecipati non superiori all'1 per cento delle entrate correnti;
- m)* inesistenza di addebiti di interessi passivi per ritardati pagamenti di lavori, servizi e forniture;
- n)* utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni a finanziamento di spese correnti in misura non superiore al 30 per cento;
- o)* spesa corrente impegnata per abitante non superiore, per classe demografica, ai dati medi forniti dal MEF;
- p)* spese in conto capitale pagata per abitante superiore, per classe demografica, ai dati medi forniti dal MEF;
- q)* recupero dei costi dei servizi a domanda individuale, comprensivo dell'intero costo del servizio asili nido, non inferiori al 40 per cento;
- r)* rapporto residuo debito/entrate correnti non superiore, per classe demografica, ai dati medi forniti dal MEF;
- s)* patrimonio netto per abitante, compreso il demanio, rilevato da inventario aggiornato, non inferiore, per classe demografica, ai dati medi forniti dal MEF;
- t)* non esistenza di pronunce specifiche della Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- u)* non ricorso a strumenti finanziari derivati con valore complessivo di estinzione negativo;
- v)* spesa per incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni non superiore all'1 per cento della spesa corrente;
- w)* esistenza, in qualsiasi forma gestiti, di almeno nove dei seguenti servizi: asili nido, edilizia scolastica, mense scolastiche, assistenza scolastica, gestione del territorio mediante strumenti programmatici aggiornati, impianti sportivi, mercati e/o fiere attrezzati, spesa pubblica, teatri, musei e/o pinacoteche, protezione civile, polizia locale, servizi sociali;
- x)* capacità di riscossione delle entrate proprie non inferiore al 65 per cento;

y) rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore alle percentuali previste al precedente comma 9.

È considerato nel grado di virtuosità massima il comune che presenta valori e situazioni positive in almeno 18 dei punti sopra indicati.

È considerato nel grado di virtuosità medio il comune che presenta valori e situazioni positive in almeno la metà dei punti sopra elencati. È considerato non virtuoso e classificato nel grado di virtuosità negativo il comune che presenta valori e situazioni positive in meno della metà dei punti sopra indicati, Non sono in ogni caso considerati virtuosi i comuni che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria o in stato di insolvenza secondo le regole del T.D. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, nonché i comuni che hanno ricevuto finanziamenti straordinari dallo Stato per evitare tali situazioni. I criteri di virtuosità, come sopra definiti, sono rilevati dal rendiconto 2009. I criteri medesimi hanno valore per il triennio 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

– *all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro mille cinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi. d'imposta precedenti e»;

– dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».

14.1000/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 14.1000, al capoverso, alla lettera a), dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I suddetti principi prevedono una minore incidenza della riduzione per gli enti locali il cui rapporto dipendenti popolazione per classe demografica è inferiore del 20 per cento rispetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno».

14.1000/6

VIMERCATI, ADAMO, BAIO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, D'AMBROSIO, FONTANA, GALPERTI, ICHINO, PAOLO ROSSI, RUSCONI, TREU, VERONESI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sostituire il comma 13 con il seguente:

"13. È attribuito ai Comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni per il 2010, di 800 milioni per il 2011 e di 1.200 milioni per il 2012 da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e di intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali in base alla virtuosità dell'ente da sulla base di parametri come definiti al precedente comma 2"».

Conseguentemente:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di ricorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli interme-

diari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».

14.1000/7

LATRONICO, PICHETTO FRATIN, GERMONTANI, TANCREDI, FLERES, BONFRISCO

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-bis. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario, i comuni a vocazione turistica possono introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive esistenti sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno"».

14.1000/8

VIMERCATI, ADAMO, BAIO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, D'AMBROSIO, FONTANA, GALPERTI, ICHINO, MAZZUCONI, ROILO, PAOLO ROSSI, RUSCONI, TREU, VERONESI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

"16-bis. I comuni, fino alla adozione dei decreti previsti dalla legge n. 42 del 2009, possono adottare le misure previste dal comma 14, lettere a) e b) e dal comma 16, lettere e), f), g) e h)"».

14.1000/9

LEGNINI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 28, aggiungere in fine il seguente periodo: "Con la costituzione dell'unione di comuni montani per l'esercizio in forma as-

sociata di funzioni fondamentali, le corrispondenti comunità montane sono soppresse"».

14.1000/10

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 14.1000, alla lettera e), sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola: «modificazioni:» inserire le seguenti frasi:

al primo periodo, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244», sono inserite le seguenti: «quindi con esclusione dei servizi di interesse generale;»;

al terzo periodo sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «direttamente la partecipazione totalitaria»;

dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e al terzo periodo, è eliminata la seguente frase: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,"».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

14.1000/11

MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 14.1000, alla lettera e), alle parole: «al secondo e al quarto periodo» premettere le seguenti: «al primo periodo, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: "quindi con esclusione dei servizi di interesse generale;"».

Conseguentemente, alla medesima lettera e):

– dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e al terzo periodo, è eliminata la seguente frase: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,"»;

– al terzo periodo sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «direttamente la partecipazione totalitaria».

14.1000/12

CENTARO, ALICATA, FLERES

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

"33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del Patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno;

b) dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.1000/13

CENTARO, ALICATA, FLERES

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

"33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 133 del 2008, il comma 18 è sostituito dal seguente:

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal secondo anno successivo a quello di rielezione degli organi istituzionali"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.1000/14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 14.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «All'articolo 5 al comma 6, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri ciascun ente locale"».

14.2000/1

GIAMBRONE, MASCITELLI

All'emendamento 14.2000, sostituire il comma 24-*bis* con i seguenti:

«24-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lavoratori socialmente utili e lavoratori titolari di contratti a tempo determinato stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015, i predetti soggetti purché gli stessi siano in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale individuato dal presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009 in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato.

24-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende possedute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal processo di internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi. Nelle more della definizione del processo di internalizzazione e della conseguenziale assunzione del personale, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che detengono la proprietà totale dell'azienda. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di distacco del personale, l'azienda e la pubblica amministrazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corrispettivi in funzione del costo globale del personale distaccato.

24-*quater*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2007-2010 hanno proceduto alla stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi delle relative disposizioni legislative sono autorizzate ad adottare rispettivamente entro il 31 dicembre 2011, un programma di progressioni verticali, limitato al personale in servizio al 31 dicembre 2006, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.

24-*quinquies*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo

2010-2015 definiranno le assunzioni disciplinate dal presente articolo sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2015, un programma di progressioni verticali, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.

24-sexies. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle assunzioni di cui al presente articolo sono incrementate di un numero pari alle unità assunte. Le superiori assunzioni e le superiori progressioni verticali sono autorizzate anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all'articolo 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità ai vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare riferimento agli articoli 24 e 62.

24-septies. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale disciplinate dai commi *24-bis* e seguenti, sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno dagli articoli 76, *77-bis* e *77-ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale.

24-octies. Al fine di garantire i servizi di pubblica istruzione, gli enti interessati negli anni 2010 e 2011 possono procedere, sentite le organizzazioni sindacali, in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di assunzioni, alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esclusivamente per i profili professionali relativi all'area scolastica.

24-nonies. È concessa alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi *24-bis* e seguenti, che provvedono nel periodo 2010-2015 a trasformare i contratti di lavoro a tempo parziale determinato e indeterminato, stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione ai sensi delle relative disposizioni legislative, in rapporti di lavoro a tempo pieno la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro del personale i cui contratti sono oggetto della trasformazione. Alle superiori trasformazioni sono estese le deroghe e le esclusioni autorizzate dal presente comma. L'importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo precedente deve essere regolarizzato dai beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione.

24-decise. Fatti salvi i trasferimenti autorizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono alla loro definizione, e

in alcun modo dall'applicazione del presente articolo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

14.2000/2

NEROZZI, PASSONI, ROILO

All'emendamento 14.2000, al capoverso 24-bis, dopo le parole: «delle predette regioni» aggiungere le seguenti: «e per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 81 del 2000 e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

14.2000/3

PISTORIO

All'emendamento 14.2000, sostituire le parole da: «da queste ultime» a: «del presente articolo 14.» con le seguenti: «nei relativi bilanci senza la creazione di un peggioramento dei saldi finanziari conseguiti nell'anno finanziario 2009».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

14.2000/4

PISTORIO

All'emendamento 14.2000, al primo periodo, dopo le parole: «razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «ovvero attraverso la previsione di nuove maggiori entrate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

14.2000/5

PISTORIO

All'emendamento 14.2000, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

14.2000/6

PISTORIO

All'emendamento 14.2000, al secondo periodo sopprimere le parole: «i vincoli e».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

Art. 19.**19.1000/1**

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 19.1000, la lettera e) è sostituita con la seguente:

«e) Al comma 5 premettere le seguenti parole: "Nella prima fase di attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali"; abrogare le parole: "le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento" e sostituirle con le seguenti: "le funzioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112/98 e successive modifiche ed integrazioni", nonché sopprimere le parole: "in forma partecipata" e le parole: "e dall'A-

genzia del Territorio". Le parole "emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali" sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione dei principi di volontarietà, flessibilità, gradualità, adeguatezza e collaborazione con l'Agenzia del Territorio, stabilito con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono infine abrogate le parole: "Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà" e sostituite con le seguenti: "il suindicato DPCM definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei Comuni; la possibilità che – ove non esercitate dagli stessi – le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del Territorio sulla base di apposita convenzione; i casi in cui – accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate – l'Agenzia si sostituisce ai Comuni nell'esercizio delle predette attività"».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

19.1000/2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: "L'Agenzia del territorio e le regioni e le province autonome, al fine di poter provvedere all'aggiornamento della cartografia catastale e all'integrazione delle rispettive banche dati territoriali, sviluppano rapporti di collaborazione convenzionata per i seguenti scopi:

- utilizzazione dei sistemi di connessione delle Regioni verso i Comuni e gli altri Enti territoriali regionali, per lo scambio ed utilizzo dei dati catastali e territoriali;
 - realizzazione di reti geodetiche piano-altimetriche di comune interesse conformi agli standard nazionali;
 - Integrazione dei dati catastali e dei dati territoriali regionali secondo le regole tecniche previste dall'articolo 59 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».
-

19.1000/3

GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 19.1000, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) Al comma 5 premettere le seguenti parole: "Nella prima fase di attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali"; abrogare le parole: "le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento" e sostituirle con le seguenti: "le funzioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112/98 e successive modifiche ed integrazioni", nonché sopprimere le parole: "in forma partecipata" e le parole: "e dall'Agenzia del Territorio". Le parole: "emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali" sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione dei principi di volontarietà, flessibilità, gradualità, adeguatezza e collaborazione con l'Agenzia del Territorio, stabilito con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Sono infine abrogate le parole: "Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà" e sostituite con le seguenti: "Il suindicato DPCM definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei Comuni; la possibilità che ove non esercitate dagli stessi – le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del Territorio sulla base di apposita convenzione; i casi in cui – accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate – l'Agenzia si sostituisce ai Comuni nell'esercizio delle predette attività"».

19.1000/4

PASTORE

All'emendamento 19.1000:

1) Al comma 14, dopo la parola: «esclusione» aggiungere le seguenti: «delle servitù e».

2) Alla fine del comma 14, aggiungere le seguenti parole: «ovvero individua i titoli idonei a conseguire tale conformità sotto la propria responsabilità.».

3) Al comma 14 dopo il comma 1-*bis* aggiungere il seguente:

«1-*ter*. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*, gli atti possono essere confermati anche da

una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma che precede».

19.1000/5

GERMONTANI

All'emendamento 19.1000 alla lettera k) dopo le parole: «reali di garanzia» aggiungere le seguenti: «e di servitù».

19.1000/6

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 19.1000, alla lettera k) aggiungere, in fine, la seguente frase: «a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali"».

19.1000/7

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'emendamento 19.1000, alla lettera k) aggiungere, in fine, la seguente frase: «a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali"».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

19.1000/8

MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 19.1000, alla lettera k) aggiungere, in fine, la seguente frase: «a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari ur-

bane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali,"».

Art. 30.

30.1000/1

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 30.1000, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere le seguenti parole:* «le parole "per i crediti accertati dagli uffici" sono soppresse»;
- *sopprimere le parole da:* «dopo la parola "procederà" fino a: "la riscossione a mezzo ruolo"».

Conseguentemente:

- *sopprimere la lettera c);*
- *alla lettera d) sopprimere le seguenti parole:* «le parole "della procedura di riscossione" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole:* «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» *con le seguenti:* «sono adeguate all'importo di euro mille»;
 - *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole:* «di importo non inferiore a euro tremila» *con le seguenti:* «di importo non inferiore a euro millecinquecento».
-

30.1000/2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 30.1000, al primo conseguentemente, le parole: «decorsi 60 giorni dalla notifica» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «decorsi 90 giorni dalla notifica».

30.1000/3

DELLA MONICA

All'emendamento 30.1000, al capoverso «Articolo 38», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 9, sopprimere la lettera a)».

30.1000/4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 30.1000, al secondo conseguentemente, lettera b), la parola: «trecento» è soppressa e sostituita con la seguente: «trecentotrenta»;

al secondo conseguentemente, ultimo periodo, la parola: «centocinquanta» è sostituita con la seguente: «centottanta».

30.1000/5

DELLA MONICA

All'emendamento 30.1000, al capoverso «Articolo 38», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 9, sopprimere la lettera b)».

30.1000/6

DELLA MONICA

All'emendamento 30.1000, al capoverso «Articolo 38», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 9, lettera b), sostituire il capoverso "5-bis", con il seguente:

"5-bis. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di novanta giorni"».

Art. 39.**39.1000/1**

MARINI, LEGNINI, LUSI, MICHELONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, CASSON, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, NICOLA ROSSI

All'emendamento 39.1000 alla lettera a), sostituire il comma l, con il seguente:

«1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dalla gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis

dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori econo-

mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/2

MARINI, LEGNINI, LUSI, MICHELONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

All'emendamento 39.1000, alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «con volume d'affari non superiore a 200.000 euro»;

b) *sostituire le parole:* «20 dicembre» con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceu-

tiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno

2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/3

LUSI, MARINI, LEGNINI, MICHELONI

All'emendamento 39.1000, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, per i comuni fuori cratere, mediante la corresponsione degli importi dovuti da versare in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011"».

Conseguentemente:

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo, ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

all'articolo 43, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole:
«nonché in quella de L'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010».

dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "con una dotazione di 45 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 10 gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-*bis*. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria

ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per il finanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 43-bis, si provvede per un ammontare pari a 40 milioni euro a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008».

39.1000/4

LUSI, MARINI, LEGNINI, MICHELONI

All'emendamento 39.1000, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, per i comuni fuori cratere, mediante la corresponsione degli importi dovuti da versare in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011».

Conseguentemente, ai relativi maggiori si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare

i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 10 gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/5

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINI, LEGNINI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

All'emendamento 39.1000, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*). All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infor-

tuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, per i comuni fuori cratere, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012».

Conseguentemente. ai relativi maggiori si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1 o gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna

amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/6

LEGNINI, MARINI, LUSI, MICHELONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

All'emendamento 39.1000, alla lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011» con le seguenti: «mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 10 gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati

delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle

rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/7

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

All'emendamento 39.1000, alla lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011» con le seguenti: «mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed ope-

relative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di con spandere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 mi-

lioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/8

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

All'emendamento del Relatore 39.1000, ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011» con le seguenti: «centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali;

1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "un per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

39.1000/9

MARINI, LEGNINI, LUSI, MICHELONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

All'emendamento 39.1000, alla lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011» con le seguenti: «mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cm1^acea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle

ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convellito, con« modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori econo-

mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/10

LUSI, MARINI, LEGNINI, MICHELONI

All'emendamento 39.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"*4-bis*. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori si provvede:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*his* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*his* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

39.1000/11

MARINI, PICCONE, TANCREDI, LEGNINI, LUSI, MASCITELLI, PASTORE, DI STEFANO, MICHELONI

All'emendamento 39.1000, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«*b-bis*). Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: 'con una dotazione di 45 milioni di euro' sono sostituite dalle seguenti: 'con una dotazione di 85 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,'"».

Consequentemente:

all'articolo 43, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nonché in quella de L'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per il finanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 4-*bis*, si provvede per un ammontare pari a 40 milioni euro a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008».

6.27 (testo 3)

ESPOSITO

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2008, n. 43», *aggiungere il seguente periodo:* «alla Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007, nonché al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,»;

b) *al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:* «e comunque all'Università» *aggiungere le seguenti:* «Enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati,» *nonché alla fine del comma aggiungere le parole:* «, alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società,».

c) *al comma 4, dopo la parola:* «autorizzazione» *inserire le seguenti* «del Consiglio dei Ministri»;

d) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «nelle società possedute» *aggiungere le seguenti:* «direttamente o indirettamente»;

– *al primo periodo eliminare la parola:* «predette»;

– *al primo periodo dopo le parole:* «compenso» *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 2389, comma 1»;

– *al primo periodo, sostituire le parole:* «del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale» *con le seguenti:* «degli organi di amministrazione e di quelli di controllo»;

– *alla fine del comma, aggiungere le parole:* «e alle loro controllate»;

d) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «organismi equiparati» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario»;

e) *dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-bis: Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1 primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari al 2,5 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589 e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2 e all'articolo 48, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie adeguano ai principi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165/2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

21.ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54, sopprimere la parola "immediatamente"».

Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo».

45.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il secondo semestre dell'anno 2010, nonché per gli anni 2011, 2012 e 2013, le economie derivanti sono finalizzate:

a) per 2/3 alla costituzione di un fondo destinato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito della approvazione della riforma organica del settore universitario;

b) per un terzo alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro novanta giorni della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione dei risparmi di cui al comma 1-bis e per la conseguente riduzione della componente tariffaria A3».

46.0.24 (testo 4)

LEDDI, BONFRISCO, CICOLANI, PICHETTO FRATIN, GRILLO, GASBARRI, MORANDO, D'ALIA, Mariapia GARAVAGLIA, LUSI, GIARETTA

All'articolo 47, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui" sono sostituite dalle seguenti: "nazionali, di cui all'Allegato II del Regolamento CEE n. 2408/92, e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui", nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "del Presidente del Consiglio dei ministri", inserire le seguenti: ", da adottare entro 60 giorni dalla stipula del contratto di programma".

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "all'esterno del territorio dell'Unione Europea" inserire le seguenti: "con riguardo anche ai sistemi aeorportuali unitariamente considerati"».

47.4 (testo 2)

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 47, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) dopo le parole: «La società ANAS S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «, salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione Europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,»;

c) dopo le parole: «bando di gara e» sono aggiunte le seguenti: «del relativo capitolato o disciplinare»;

d) dopo le parole: «della legge 27 dicembre 1997, n. 449,» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario.».

47.5 (testo 2)

BONFRISCO

All'articolo 47, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «30 settembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) *dopo le parole: «quota minima di proventi» aggiungere le seguenti: «annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti.»;*

c) *dopo le parole: «versamento annuo» aggiungere le seguenti: «, comprensivo del canone di concessione in favore di Anas S.p.A.».*

48.4 (testo 2)

MORANDO

Al comma 1, capoverso: «Art. 182-quater», apportare le seguenti modificazioni: al comma secondo, sostituire le parole: «altresì prededucibili» con le seguenti: «parificati ai prededucibili», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in caso di diniego di omologazione quando le somme finanziate siano state destinate al pagamento di altri creditori»;

51.4 (testo 2)

CICOLANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010"».

54.0.25 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 11, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria

in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica"».

G/2228/48/5

FLERES, ALICATA

La 5^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo,

ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 55.26.

G/2228/49/5

GERMONTANI, FLERES, BONFRISCO, SAIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, TANCREDI

La 5^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo,

ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 52.0.2.
